

Publicato il 12/06/2019

N. 03941/2019REG.PROV.COLL.
N. 06649/2018 REG.RIC.
N. 06560/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 6649 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonella Rino, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Comune di Cosenza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Carratelli, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6560 del 2018, proposto da Matilde Fittante, rappresentata e difesa dagli avvocati Ornella Nucci e Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia; Annarita Pellicori, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zicaro e Ornella Nucci, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia; Walter Rosario Eligio Bloise e Alessia Loise, rappresentati e difesi dall'avvocato Ornella Nucci, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di

giustizia;

contro

Comune di Cosenza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Carratelli, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;

nei confronti

Agostino Rosselli, non costituito in giudizio;

entrambi per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V, n. 3387/2018, resa tra le parti;

Visti i ricorsi, i motivi ad essi aggiunti, e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Laura Carratelli e Ornella Nucci, anche in dichiarata delega dell'avvocato Francesco Saverio Marini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con separati ricorsi, integrati da motivi aggiunti, gli ingegneri Antonella Rino, Alessia Loise, l'architetto Walter Bloise, l'avvocato Matilde Fittante e la signora Annalisa Pellicori chiedono che venga ordinato al Comune di Cosenza di ottemperare alla sentenza di questa Sezione in epigrafe, con cui è stata annullata la delibera di revoca ex art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (delibera di giunta n. 1276 del 27 luglio 2011) dei concorsi a 4 posti di dirigente amministrativo e a 7 posti di dirigente tecnico, indetti con

delibera di giunta n. 124 del 29 aprile 2009, ai quali i medesimi ricorrenti avevano partecipato, collocandosi in posizione utile nelle graduatorie finali.

2. I ricorrenti deducono che:

- nell'annullare la delibera di revoca la Sezione, nella prospettiva della successiva esecuzione del giudicato, ha ordinato all'amministrazione soccombente, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., di *«approvare le graduatorie dei concorsi illegittimamente revocati e procedere all'immissione in ruolo dei vincitori sulla base dei posti dirigenziali in organico disponibili»;*

- in base alla programmazione triennale di fabbisogno di personale relativa al triennio vigente al momento della decisione, e cioè al triennio 2017-2019 (delibera di giunta n. 69 del 7 giugno 2017), su una dotazione organica di 20 dirigenti *«ne risultano in servizio solo n. 13»*, due dei quali peraltro di imminente collocamento a riposo;

- nondimeno, per sottrarsi al vincolo derivante dal giudicato, la giunta del Comune di Cosenza ha adottato i seguenti atti:

I) indirizzo nei confronti del competente dirigente per approvare le graduatorie previa verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti utilmente collocati ed inoltre per procedere all'assunzione sulla base dei posti *«attualmente vacanti nella vigente dotazione organica dirigenziale o che si renderanno vacanti nel triennio»*, da individuare, tenuto conto delle novità introdotte in materia dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*], attraverso *«l'atto di programmazione dei fabbisogni triennali di personale 2018/2020»* (delibera n. 134 del 24 luglio 2018, impugnata con i ricorsi in trattazione);

II) approvazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, recante la previsione di assumere 9 unità di personale dirigenziale a tempo determinato, di cui 3 per ciascuno degli anni del triennio, in osservanza

del vincolo per le assunzioni di personale di livello dirigenziale previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*; convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) (delibera n. 150 del 21 settembre 2018, impugnata con motivi aggiunti, unitamente agli atti di avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie concorsuali, di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 1990 e 1991 dell'8 agosto 2018).

3. Secondo i ricorrenti gli atti indicati sarebbero nulli per violazione e/o elusione del giudicato, nella misura in cui, anziché procedere alla loro assunzione, quali vincitori del concorso, sulla base dei posti di dirigente da coprire in base alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, il Comune di Cosenza avrebbe con essi subordinato la loro immissione in ruolo ad una nuova programmazione triennale, sulla base dell'insussistente obbligo di provvedere in questo senso per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017; avrebbe in definitiva limitato il *turn-over* di personale dirigenziale in base ai vincoli introdotti dal d.l. n. 90 del 2014, senza tuttavia considerare i posti di dirigente a tempo determinato conferiti con incarichi ad esterni all'ente, la cui scadenza viene a collocarsi nel periodo di tempo interessato dalla nuova programmazione di fabbisogno di personale.

4. Oltre alla dichiarazione di nullità per violazione e/o elusione del giudicato, i ricorrenti chiedono, in via subordinata, l'annullamento delle delibere impugnate, previa conversione ex art. 32 comma 2, cod. proc. amm. del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario, laddove con esse non si è prevista la loro immissione in ruolo quali concorrenti vincitori dei concorsi indetti nel 2009 in sostituzione delle posizioni dirigenziali attualmente coperte con incarichi a tempo determinato.

5. I ricorrenti Loise, Bloise, Fittante e Pellicori hanno invece chiesto l'annullamento degli atti impugnati con ricorso e con motivi aggiunti anche per incompetenza della giunta, violazione di legge e sviamento di potere,

nonché per la situazione di conflitto di interessi in cui verserebbe il dott. Giovanni De Rose, dirigente a tempo determinato autore delle determinazioni di approvazione delle graduatorie e proponente la delibera di approvazione della nuova programmazione del fabbisogno di personale.

6. Il Comune di Cosenza si è costituito in resistenza ad entrambi i ricorsi.

7. Nel corso del giudizio iscritto al n. di r.g. 6650/2018 si è concordemente dato atto che le ricorrenti Fittante e Loise sono state assunte dall'amministrazione resistente, in esecuzione delle graduatorie concorsuali approvate e dei posti resisi disponibili in base alla nuova programmazione di fabbisogno di personale di quest'ultima.

DIRITTO

1. I ricorsi in trattazione possono essere riuniti per ragioni di connessione ex art. 70 cod. proc. amm., essendo con essi richiesta l'ottemperanza della stessa sentenza.

2. In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere quanto ai ricorrenti avvocato Matilde Fittante e ingegner Alessia Loise (ricorso nrg. 6560/2018), immesse in ruolo nelle more del presente giudizio. E' da aggiungere tuttavia che, pur avendo conseguito in via amministrativa il bene della vita sotteso alla loro iniziativa giurisdizionale, le medesime concorrenti hanno chiesto la condanna del Comune di Cosenza al rimborso delle spese di lite.

3. Devono essere esaminate nel merito la posizione degli altri ricorrenti, signora Annarita Pellicori e architetto Walter Bloise (ricorso nrg. 6560/2018) e ingegner Antonella Rino (ricorso nrg. 6649/2018).

4. Tutto ciò premesso, si ricorda che con la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza la Sezione, annullata la revoca dei concorsi, era stato al Comune di Cosenza di approvare le relative graduatorie e di immettere in ruolo i vincitori da esse risultanti «*sulla base dei posti dirigenziali in organico disponibili*» (§ 16 della parte "in diritto"); era stato escluso che a sostegno della determinazione di ritiro dei bandi di concorso l'ente locale potesse invocare

l'intervenuta riduzione della propria dotazione organica di dirigenti (da 33 a 20 posti) ed anzi era stato ravvisato, quale profilo di contraddittorietà in atti, il fatto che contemporaneamente avesse attribuito nel complesso dieci incarichi dirigenziali a tempo determinato, di cui quattro ai sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (§ 10). Era stato anche rilevato, a definitiva smentita delle tesi difensive dell'amministrazione, che in base alla programmazione di fabbisogno di personale in essere, relativa al triennio 2017 – 2019 (delibera di giunta n. 69 del 7 giugno 2017, sopra citata), delle 20 posizioni dirigenziali previste in organico solo 13 erano coperte e che un'ulteriore scopertura di 2 posti si sarebbe verificata per altrettanti collocamenti a riposo nella seconda parte del 2017; ed ancora che sulla base delle incontestate deduzioni dei ricorrenti si sarebbero determinate nell'anno 2018 ulteriori «*vacanze organiche a causa dell'imminente collocamento in quiescenza di altri dirigenti*» (*ibidem*).

5. Va poi sottolineato che con la programmazione triennale in esame la giunta comunale, dopo avere richiamato la normativa di legge di coordinamento della finanza pubblica recante vincoli al *turn-over* del personale dipendente delle amministrazioni locali, ed evidenziato di aver rispettato gli obiettivi di riduzione della spesa in essa previsti, aveva sottolineato che l'organico dirigenziale «*risulta ancora notevolmente sottodimensionato rispetto alle reali necessità e ai posti previsti in dotazione organica*», e che per il suo ruolo di comune capoluogo di provincia doveva disporre di «*strutture organizzative efficienti a guida dirigenziale costante per assolvere alle numerose e complesse attività istituzionali*».

A fronte di queste premesse l'amministrazione aveva poi deliberato l'assunzione di due dirigenti con contratto a tempo determinato, ai sensi del sopra citato art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000 nel 2017 e dichiarato il proprio intendimento di «*non programmare assunzioni*» nei successivi anni 2018 e 2019.

6. Rispetto a quella ora descritta, nella programmazione per il triennio 2018 – 2020, adottata dopo il giudicato ed in dichiarata esecuzione dello stesso, il

Comune di Cosenza pone quale ostacolo all'assunzione di tutti i ricorrenti i limiti alla facoltà di assunzione di nuovi dipendenti previsti dal sopra citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

In particolare, dopo avere accertato una copertura di 11 posti dirigenziale sui 20 in organico, di cui 6 con incarichi ex art. 110 t.u.e.l., precisato che pertanto *«i posti disponibili e vacanti allo stato ammontano a 9 unità»*, con l'aggiunta in previsione di ulteriori posti per collocamenti a riposo (1 nell'ottobre 2018 e 3 nel 2019), l'amministrazione dà *«tuttavia»* atto di quanto segue: *«le norme vigenti in materia di assunzioni di personale di cui all'art. 3, c. 5 del d.l. n. 90/2014, consentono agli enti, per il personale dirigenziale, l'assunzione solo nei limiti del 100% della spesa dei cessati anno 2017, più i resti delle facoltà assunzionali del triennio precedente, conformemente alle normative vigenti»*. La delibera conclude che in base alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni precedenti *«l'ente potrà procedere nel corso del corrente anno 2018 all'assunzione di n. 3 unità dirigenziali e cioè il 100% delle cessazioni del 2017»*, ed ulteriori 3 assunzioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sempre in base alle cessazioni dal servizio previste negli anni in questione.

7. Sulla base di quanto previsto nella propria nuova programmazione del fabbisogno di personale, le difese del Comune di Cosenza hanno dedotto che il precedente atto programmatico, vigente al momento della pronuncia di annullamento di cui è chiesta l'ottemperanza, non può essere invocato a fondamento della pretesa all'assunzione invocata dai ricorrenti e che la nozione di *«posti disponibili»*, utilizzata in sentenza, andrebbe interpretata secondo la normativa di programmazione delle politiche di assunzione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, al cui rispetto è preordinata la nuova programmazione di fabbisogno di personale. L'amministrazione sostiene quindi che la nuova delibera sarebbe coerente con la normativa sopravvenuta al giudicato, rappresentata nello specifico dal sopra menzionato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che, nel riformulare l'art. 6 del testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165), avrebbe determinato il superamento del *«tradizionale concetto di 'dotazione organica' ritenendo invece centrale il piano triennale del fabbisogno di personale»*, per cui *«i posti vacanti delle dotazioni organiche c.d. "potenziali" diventano disponibili unicamente con l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno personale»*.

8. Le difese così sintetizzate non sono fondate.

9. Il ragionamento svolto dal Comune di Cosenza sulla base della normativa in materia di programmazione dei fabbisogni di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e delle relative assunzioni non può rappresentare in astratto un ostacolo all'attuazione del giudicato, quando da questo derivi l'obbligo di assumere candidati utilmente collocatisi in graduatorie di concorsi pubblici. Infatti, nella misura in cui tale normativa è finalizzata ad orientare per il futuro l'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni al fine di contenere la spesa per il personale dipendente, la stessa non può essere invocata in funzione limitativa di quanto accertato in giudizio, con particolare riguardo al caso di specie, relativo ad una revoca di concorsi indetti in un'epoca in cui la programmazione dell'ente locale consentiva la copertura dei posti in organico attraverso questa modalità di reclutamento. Ad opinare diversamente, come cioè preteso dal Comune di Cosenza, si determinerebbe una sostanziale ed inammissibile vanificazione della tutela giurisdizionale, per la quale è invece affermato come principio cardine quello dell'effettività (art. 1 cod. proc. amm.) ed in coerenza del quale il tempo necessario per accertare in giudizio una situazione giuridica non può andare in danno della parte che in esso ottiene ragione.

10. Le sole situazioni che in astratto potrebbero giustificare l'inattuazione del diritto all'assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione affermato in una pronuncia giurisdizionale possono essere quelle di dissesto sopravvenuto dell'ente o altre analoghe, come ad esempio in caso di soppressione dell'ufficio, del ruolo o del posto in organico, sempreché fondate su ragioni obiettive e non già allo scopo di sottrarsi agli obblighi derivanti dal giudicato. Non altrettanto può invece affermarsi con riguardo

alle norme sulle politiche di assunzione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, sempre mutevoli secondo la congiuntura economico-finanziaria e il quadro di finanza pubblica, e comunque finalizzate a porre vincoli e limiti rispetto a fabbisogni di personale venutisi eventualmente a determinare in epoca successiva rispetto scelte già compiute al momento dell'indizione dei concorsi oggetto del giudizio di cognizione. Per contro, nella prospettiva delineata dal Comune nelle proprie difese, ciò che all'esito di quest'ultimo giudizio è assunto ad una posizione giuridica tutelata con pienezza, in conseguenza dell'accertamento dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale, nella successiva fase di esecuzione rimarrebbe esposto del giudicato alle determinazioni discrezionali dell'amministrazione, con potenziale regresso all'infinto rispetto all'esito fisiologico dell'immissione in ruolo.

11. Pertanto nessun ostacolo al diritto all'immissione in ruolo derivante dalla sentenza di questa Sezione di annullamento della revoca dei concorsi indetti dal Comune di Cosenza nell'anno 2009 può derivare dalle norme vigenti in materia di assunzione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nel momento in cui si tratta di dare ad essa esecuzione, una volta accertato, con efficacia di giudicato, che in base alla situazione di copertura dell'organico di dirigenti dell'amministrazione soccombente vi era capienza. E' pertanto da escludere che il diritto all'assunzione derivante al concorrente utilmente collocatosi in graduatoria dall'annullamento dell'atto di revoca del concorso possa essere condizionato dalla programmazione dei fabbisogni di personale, secondo le scansioni prefigurate dalla legge in materia, al momento in cui si deve eseguire il giudicato ed in particolare che la disponibilità del posto risultante in organico sia subordinato ad una delibera dell'ente pubblico che accerti ad oggi se siano rispettate le condizioni previste dalla normativa sulle politiche di assunzione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che al momento in cui i concorsi sono stati banditi pacificamente non erano ostative.

12. Peraltro, quand'anche voglia prescindersi dalle pur dirimenti considerazioni finora svolte, deve sottolinearsi che il Comune di Cosenza oppone una normativa che in realtà non può nemmeno ritenersi sopravvenuta al giudicato medesimo. Infatti il decreto legislativo n. 75 del 2017, di modifica dell'art. 6 t.u. pubblico impiego, è entrato in vigore il 22 giugno 2017, circa un anno prima in cui è stata emessa la sentenza di questa Sezione di cui è chiesta l'ottemperanza nel presente giudizio: la sentenza n. 3387 è stata infatti pubblicata il 5 giugno 2018; ed oltre 15 mesi prima che l'amministrazione resistente adottasse la nuova programmazione dei propri fabbisogni per il triennio 2018-2020. Tanto meno può poi considerarsi sopravvenuta la normativa sui limiti al *turn over* prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014, in relazione alla quale nella nuova programmazione di fabbisogno di personale di cui alla delibera di giunta n. 150 del 2018 il Comune di Cosenza ha invece programmato l'assunzione di 3 dirigenti per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2018-2020.

Deve pertanto ritenersi che le pretese ragioni ostative che l'amministrazione ha addotto alla piena attuazione del giudicato non si sottraggono alle censure di nullità per elusione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), del codice del processo amministrativo.

13. Sotto un distinto profilo non può nemmeno essere sopravvalutato l'impiego della nozione «*posti disponibili*» utilizzata dalla Sezione, per ritenere che con essa si sia fatto riferimento alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 75 del 2017. In contrario va infatti rilevato che per le amministrazioni locali il “posto disponibile” è un concetto invalso ed insito nel principio già affermato nel vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), secondo cui la programmazione triennale del fabbisogno di personale è «*finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*», per cui nell'ambito della stessa occorre accertare non solo che le nuove assunzioni siano compatibili con le

scoperture di organico, ma anche in relazione alle disponibilità di bilancio ed ai vincoli di spesa previsti dalla legge.

Il riferimento operato in sentenza va dunque inteso entro questi limiti, senza che invece lo stesso possa essere riempito dei contenuti voluti dal Comune di Cosenza, ovvero come rinvio alle future determinazioni programmatiche dell'amministrazione in materia di fabbisogno di personale.

14. Tutto precisato, entrambe le condizioni cui l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata, relative all'esistenza di posti in organico ed all'assenza di motivi ostativi di carattere finanziario, risultano nel caso di specie sussistenti.

Infatti, se con riguardo alle dotazioni organiche vale quanto accertato nella sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza e quanto emerge, a conferma, dalla nuova programmazione triennale, per l'ulteriore aspetto relativo ai vincoli alla spesa per il personale dipendente, a definitiva smentita degli ostacoli frapposti dal Comune di Cosenza rispetto all'attuazione del giudicato, sovviene invece il parere dei revisori dei conti della stessa amministrazione resistente (verbale n. 55 dell'8 ottobre 2018).

15. Nell'atto consultivo ora menzionato, reso *a posteriori* rispetto alla delibera di giunta n. 150 del 2018, l'organo di revisione:

- richiama innanzitutto le linee guida ministeriali emanate in attuazione dell'art. 6-ter del testo unico sul pubblico impiego (decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018), introdotto dal più volte richiamato d.lgs. n. 75 del 2017, in base alle quali le dotazioni organiche da definire in sede di programmazione triennale va espressa «*in termini finanziari*»;
- precisa poi che secondo le nuove norme e gli indirizzi ministeriali in materia, sulla base delle esigenze di copertura correlate agli obiettivi strategici dell'ente si deve pervenire quindi a determinare la «*dotazione organica finanziaria, superando quella numerica*» e poi verificare se siano rispettati gli stanziamenti di bilancio e i limiti alle assunzioni previsti dalla legge;

- accerta, dopo avere constatato che non vi sono posizioni lavorative «*di dipendenti in sovrannumero né di eccedenza*», e dopo avere quantificato la spesa per il personale del Comune, che nella nuova programmazione triennale adottata dalla giunta municipale con la citata delibera n. 150 del 2018 «*non vengono indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, ne viene ricostruito il valore di spesa potenziale né vi è traccia significativa di tutti gli steps propedeutici già indicati nella parte iniziale della presente relazione organica finanziaria, superando quella numerica*»;
- prosegue poi con il determinare gli oneri economici conseguenti alle assunzioni programmate dall'amministrazione nel triennio 2018-2020 e con il dare atto che nel precedente esercizio 2017 sono rispettati gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla normativa nazionale di coordinamento della finanza pubblica (ed in particolare la riduzione della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2007, 27 dicembre 2006, n. 296);
- conclude infine accertando che «*alla luce delle tabelle di previsione di spesa per gli anni 2018-2019-2020 allegata alla D.G. n° 150 del 21 settembre 2018, viene rispettato il limite di spesa di cui alla media degli anni 2011/2013*», e che il rinvio dell'assunzione dei nove dirigenti vincitori dei concorsi indetti nel 2009, la cui revoca è stata annullata con la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza nel presente giudizio, è «*non coerente*» con i risultati raggiunti in termini di contenimento della dinamica retributiva imposto dalla legge finanziaria per il 2007 e con l'ulteriore obiettivo «*del rispetto della spesa potenziale massima*».

16. Se pertanto dal parere dei revisori dei conti del Comune di Cosenza emerge in modo inconfutabile che l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi a dirigente illegittimamente revocati dalla stessa amministrazione non incontra alcun ostacolo normativo, né tanto meno di carattere amministrativo o in relazione alle disponibilità di bilancio, risulta a tacer d'altro priva di qualsiasi ragionevole fondamento la tesi dell'amministrazione volto a svalutare quell'apporto consultivo, in quanto non acquisito in via preventiva rispetto alla nuova programmazione di fabbisogno di personale e in quanto

l'accertamento in esso contenuto sul rispetto dei vincoli di spesa gravanti sull'ente sarebbe stato reso *«in via del tutto astratta»*, senza cioè considerare in base alla stratificazione normativa in materia di vincoli alle assunzioni di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che gli stanziamenti da impegnare per l'assunzione di nuovi dirigenti vanno determinati *«distintamente da quello relativo al comparto, e quindi al restante personale dell'ente»*, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla Corte dei conti (a questo scopo sono prodotti due pareri di altrettante Sezioni regionali di controllo: n. 21/2018/PAR della Sezione per il Lazio e n. 30/2019/QMIG della Sezione per la Puglia).

17. Anche quest'ultima deduzione difensiva si rivela tuttavia non conducente, nella misura in cui, da un lato, oppone ancora una volta alla piena attuazione del giudicato ragioni ostantive legate alla definizione delle politiche di assunzione del personale, secondo la normativa di coordinamento della finanza pubblica e di limitazione delle capacità degli enti pubblici, le quali sono vevoli per futuri reclutamenti e non già allorché deve darsi seguito; e dall'altro lato nemmeno prospetta un'incapienza delle dotazioni finanziarie riservate all'assunzione di nuovi dirigenti o una violazione dei vincoli di spesa gravanti sull'ente locale.

18. Per tutte le ragioni finora esposte i ricorsi in ottemperanza riuniti vanno accolti e per l'effetto, accertata la nullità per elusione del giudicato dei provvedimenti con essi impugnati, ai sensi del sopra citato art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., va ordinato al Comune di Cosenza di assumere ed immettere in ruolo i ricorrenti Antonella Rino, Annarita Pellicori e Walter Bloise, rispetto ai quali non è cessata la materia del contendere. A questo scopo è assegnato all'amministrazione il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza è nominato sin d'ora commissario *ad acta* il sig. Prefetto di Cosenza, con facoltà di sub-delega nominativa, al quale

va comunicata la presente sentenza ed al quale i ricorrenti potranno rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine concesso per l'adempimento.

19. In punto spese di lite non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza nei rapporti con i ricorrenti, anche con riferimento a quelli per i quali è intervenuta la verificata la cessazione della materia del contendere; esse sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), così provvede sugli stessi:

- riunisce i ricorsi;
- dichiara la cessata materia del contendere parziale sul ricorso iscritto al n. di r.g. 6560/2018;
- accoglie per il resto quest'ultimo ricorso e il ricorso iscritto al n. di r.g. 6649/2018 nei termini indicati in motivazione;
- per l'effetto ordina al Comune di Cosenza di immettere in ruolo i ricorrenti entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente sentenza;
- nomina per il caso di persistente inottemperanza quale commissario *ad acta* il Prefetto di Cosenza, con facoltà di sub-delega nominativa, al quale va comunicata la presente sentenza ed al quale i ricorrenti potranno rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine concesso per l'adempimento;
- condanna il Comune di Cosenza a rifondere alle parti ricorrenti le spese di causa, liquidate per ciascuna di esse in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 aprile e 20 maggio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Franconiero

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO